

REGOLAMENTO CIRCA IL FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI TECNICI - DIRIGENTI AREA SANITA'

Con il presente regolamento si intende disciplinare la composizione e le modalità di svolgimento delle procedure di verifica e valutazione dei Collegi Tecnici per i dirigenti appartenenti all'Area Sanità (Dirigenti Medici, Sanitari, Veterinari e delle Professioni Sanitarie).

La valutazione è un elemento strategico del rapporto di lavoro dei dirigenti ed è finalizzata a riconoscerne ed a valorizzarne la qualità e l'impegno, per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione e per l'incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il sistema di valutazione è improntato sui seguenti principi:

- trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
- informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di prima e di seconda istanza;
- diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
- distinzione dei soggetti che valutano in prima ed in seconda istanza;
- espressione della valutazione finale secondo modalità che ne rendano intellegibile il contenuto e trasparente il rapporto con i sistemi premianti e di carriera collegati;
- garanzia dell'intervento nell'ambito del contraddittorio nella fase di seconda istanza, sia del valutato che del valutatore di prima istanza. Il valutato ha facoltà di essere assistito, nel contraddittorio di seconda istanza, da persona di sua fiducia.

§ 1. Il Collegio Tecnico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 - comma 5 - del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e dell'art. 57 del CCNL Area Sanità 19/12/2019, è l'organismo preposto alla verifica e valutazione:

a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Tale valutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi. Per i dirigenti neoassunti il cui incarico sia scaduto prima del compimento del quinto anno di servizio tale valutazione è finalizzata al progressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base come previsto all'art. 18, comma 1, par. II, lett. d) (Tipologie d'incarico);

b) dei dirigenti di nuova assunzione immediatamente dopo il termine del primo quinquennio di servizio ai fini dell'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 18 comma 2, (Tipologie d'incarico) e del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività;

c) di tutti i dirigenti ai fini del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività prevista per dirigenti che hanno superato il quindicesimo anno di esperienza professionale, immediatamente dopo tale superamento.

Il Collegio Tecnico è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Direttore Generale, e funziona con la partecipazione di tutti e tre i componenti; non può farne parte chi funge da valutatore di prima istanza.

I componenti sono così individuati:

PER LA VALUTAZIONE DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO:

- Direttore Sanitario di altro Ente del Servizio Sanitario Nazionale (Presidente);
- Due Direttori di Dipartimento della medesima disciplina di appartenenza del valutato oppure di disciplina equipollente o affine, dipendenti, anche, di altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Componenti).

In tale ipotesi la valutazione in prima istanza è effettuata dal Direttore Sanitario Aziendale della A.S.L. di Lecce.

PER LA VALUTAZIONE DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA:

- Direttore Sanitario (Presidente);
- Due direttori di Struttura Complessa della medesima disciplina di appartenenza del valutato oppure di disciplina equipollente o affine, dipendenti, anche, di altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Componenti).

In tale ipotesi la valutazione, in prima istanza, è effettuata dal Direttore di Dipartimento, ove ci sia, oppure dal Direttore Medico di Presidio.

Nel caso di Direttore Medico Ospedaliero o di Direttore di Distretto Socio Sanitario, la valutazione in prima istanza è effettuata dal Direttore di Dipartimento Direzioni Mediche Ospedaliere, ove ci sia, oppure dal Direttore Sanitario.

PER LA VALUTAZIONE DI DIRIGENTE DI STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE:

- Direttore del Dipartimento di appartenenza oppure, nel caso non ci sia, il Direttore Sanitario (Presidente);
- Due Direttori di Struttura Complessa della medesima disciplina di appartenenza del valutato oppure di disciplina equipollente o affine, dipendenti, anche, di altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Componenti).

In tale ipotesi la valutazione in prima istanza è effettuata dal Direttore del Dipartimento, ove ci sia, oppure dal Direttore della Struttura Complessa cui afferisce la U.O.S.D..

PER LA VALUTAZIONE DI DIRIGENTE DI STRUTTURA SEMPLICE, TITOLARE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, TITOLARE DI INCARICO PROFESSIONALE, ESPERIENZA PROFESSIONALE:

- Presidente: Direttore di Dipartimento, ove ci sia, oppure Direttore Sanitario;

- Componenti: due Direttori di Struttura Complessa o Struttura Semplice, oppure titolari di incarico di Alta Specializzazione o due dirigenti con anzianità di servizio superiore a 15 anni, della medesima disciplina di appartenenza del valutato oppure equipollente o affine, anche dipendenti di altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- contestualmente ai componenti titolari, sono designati componenti supplenti, i quali intervengono in caso di assenza, impedimento, incompatibilità dei titolari, ovvero nel caso in cui il titolare sia valutatore di 1^a istanza.

In tale ipotesi la valutazione in prima istanza è effettuata dal Direttore della Struttura Complessa cui l'incarico ricoperto dal valutato afferisce.

Il Collegio Tecnico si avvale dell'apporto di un funzionario dell'Azienda con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Collegio Tecnico risponde dei risultati della propria attività direttamente al Direttore Generale.

§ 2. Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi :

- trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo della motivazione della valutazione espressa;
- informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio nella valutazione di prima e seconda istanza;
- diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
- imparzialità.

In base a quanto previsto dall'art. 59 del CCNL Area Sanità 19/12/2019, e fermo restando quanto precisato circa i principi che devono ispirare le procedure di valutazione, sono elementi che costituiscono l'oggetto della valutazione:

- a) collaborazione interna e livello di partecipazione multi – professionale nell'organizzazione dipartimentale;
- b) risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all'incarico affidato;
- c) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
- d) efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
- e) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;

- f) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
- g) capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
- h) attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, e nell'ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
- i) raggiungimento del minimo di credito formativo di cui alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali;
- l) rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs. n.165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;
- m) valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'Organismo indipendente di valutazione;
- n) eventuali indicazioni regionali.

§ 3. La valutazione di prima istanza, che precede il Collegio Tecnico, è supportata da specifica relazione, redatta da ciascun dirigente valutato, sul raggiungimento degli obiettivi di incarico e sull'attività professionale svolta nel periodo considerato.

La proposta di valutazione dei Direttori di Struttura Complessa è effettuata dal Direttore Sanitario; la proposta di valutazione dei Dirigenti di struttura semplice è effettuata dai responsabili della struttura complessa di appartenenza; la proposta di valutazione dei Dirigenti di struttura semplice dipartimentale/distrettuale è effettuata dal Direttore di Dipartimento/Distretto di afferenza. Gli incarichi di cui all'art. art. 18, comma 1, punto II, e comma 2 del CCNL 19/12/2019 dal dirigente della struttura complessa di appartenenza.

A garanzia del diritto di trasparenza ed della partecipazione del valutato, fin dall'affidamento dell'incarico, ogni responsabile sovraordinato, chiamato a sviluppare la proposta di valutazione di competenza, deve specificare a tutti i dirigenti affidati alla sua responsabilità quali sono gli elementi procedurali ed il merito della valutazione.

Il dirigente sottoposto a valutazione deve, inoltre, essere informato sulla proposta elaborata dal valutatore in tutti i suoi elementi. Le schede di valutazione di prima istanza debbono essere firmate dal dirigente valutato per avvenuta conoscenza del processo e del merito della valutazione.

In caso di mancato accordo in ordine alla proposta di valutazione, il dirigente valutato ha diritto di controdedurre esponendo, per iscritto, in calce alla stessa scheda, le proprie argomentazioni. A seguito di processi di valutazione, prima della formulazione definitiva del giudizio, è diritto del valutato essere ascoltato in contraddittorio di fronte al competente organo collegiale di seconda istanza, anche assistito da persona di fiducia. In tale occasione devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente.

L'Area della Gestione del Personale invia al soggetto proponente la scheda di valutazione per l'attività professionale, che dovrà essere compilata dal valutatore stesso in contraddittorio con il valutato, anche sulla base della relazione prodotta da quest'ultimo, e quindi restituita al suddetto Ufficio, per il successivo inoltro al Collegio Tecnico ai fini dell'espletamento dell'attività di verifica.

L'Area della Gestione del Personale cura tutti gli adempimenti necessari al funzionamento del Collegio Tecnico.

Nell'esprimere la valutazione, il Collegio Tecnico analizza la proposta di valutazione di prima istanza e tiene conto del documento o della scheda di risultato annuale (compilata anche per i dirigenti che non sono a rapporto esclusivo).

La verifica del Collegio Tecnico dell'attività professionale di ciascun dirigente avviene:

a) alla scadenza dell'incarico, con contestuale mantenimento nelle funzioni connesse allo stesso incarico. Gli esiti della valutazione hanno effetto dal giorno successivo a quello di scadenza dell'incarico ai fini del rinnovo/revoca/ affidamento nuovo e diverso incarico;

b) in applicazione dell'articolo 5 del CCNL 8/6/2000 - parte economica Il biennio 2000 – 2001 entro la data di maturazione dei relativi requisiti. Gli esiti della valutazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del requisito; in tale ipotesi il dirigente deve farsi parte diligente e chiedere espressamente per iscritto la verifica anticipata finalizzata alla rideterminazione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro e/o della retribuzione di posizione minima contrattuale, allegando un'autocertificazione circa i servizi a tempo determinato e/o indeterminato prestati anche presso diverse aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Qualora una delle scadenze temporali di cui ai precedenti punti a) e b) ricada entro un semestre da una valutazione professionale già effettuata, l'esito della stessa può essere considerato valido ai fini della valutazione successiva, previo assenso del valutatore di prima istanza.

Il Collegio Tecnico, al fine di formulare compiutamente la propria valutazione, può convocare il dirigente che ha effettuato la valutazione di prima istanza e/o richiedere delucidazioni e chiarimenti all'organismo interno di verifica e controllo.

I relativi atti devono essere trasmessi al Direttore Generale.

Il Direttore di Dipartimento è valutato:

- per quanto concerne il suo incarico di Direttore di Dipartimento, dal Direttore Generale con cadenza annuale, in quanto incarico di natura fiduciaria;
- per quanto riguarda l'incarico contestuale di Direttore di Struttura Complessa, secondo le procedure che precedono; in tal caso il Collegio Tecnico è presieduto dal Direttore Sanitario; qualora questi risulti valutatore di prima istanza, il Collegio Tecnico è presieduto da altro Direttore di Struttura complessa omologa, anche esterno all'azienda.

§ 4. Il Collegio Tecnico, al fine dell'accertamento della responsabilità dirigenziale, prima della formulazione del giudizio negativo, convoca, con un preavviso di almeno quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il dirigente interessato, al fine di acquisire le eventuali controdeduzioni

del dirigente stesso; a tale scopo è contestualmente messa a disposizione del dirigente convocato tutta la documentazione in possesso del Collegio.

Il Collegio Tecnico, una volta ascoltato il dirigente interessato, anche assistito da una persona di fiducia, se ritiene fondato l'accertamento della responsabilità, esprime il proprio giudizio di valutazione negativa che deve essere comunicato in forma scritta, con allegata motivazione, al dirigente stesso, entro e non oltre quindici giorni dalla data di audizione. Detto esito viene comunicato, altresì, al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nell'adottare tali provvedimenti il Direttore Generale tiene conto:

- della posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
- dell'entità degli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi e ai compiti professionali del dirigente.

L'esito negativo dei processi di verifica e valutazione affidati al Collegio Tecnico comporta le conseguenze previste agli artt. 60, 61, 62 del CCNL Area Sanità 19/12/2019.

Il Collegio Tecnico, l'anno successivo, procede alla verifica e valutazione straordinaria per l'eventuale rimozione degli effetti della valutazione negativa, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 62 – comma 7 - del CCNL Area Sanità 19/12/2019.

§ 5. L'esito finale della valutazione costituisce il presupposto per la revoca, conferma e/o affidamento di altri incarichi.

Ai componenti del Collegio Tecnico, anche se esterni alla A.S.L. di Lecce, non spetta alcun compenso per le attività svolte in tale veste, eccetto il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.

§ 6. Il presente regolamento annulla e sostituisce quelli attualmente vigenti in materia di Collegi Tecnici.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalla normativa in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua formale approvazione.